

ognuno per la parte di propria competenza, di apposite istruzioni per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto nella Città del Vaticano, il 15 febbraio 2007 in duplice esemplare, in lingua italiana.

(omissis)

MODIFICHE AL CODICE DI NORME VATICANE 23.X.2007

* **Documento [16]**, la Legge LXVII della Pontificia Commissione per lo S.C.V. del 24 giugno 2008, AAS Suppl. 79 (2008) 49-50 ha sostituito il testo degli artt. 8, 14 e 24 per i testi seguenti:

Art. 8. « Art. 8. In caso d'impedimento del presidente, lo sostituisce il giudice più anziano non impedito.

In caso d'impedimento del giudice istruttore o del giudice dell'esecuzione o del giudice unico, provvede a sostituirli il presidente del tribunale con un altro giudice dello stesso tribunale.

Qualora esigenze degli uffici giudiziari lo richiedano, il presidente della corte d'appello, udito il presidente del tribunale, previa approvazione del Cardinale Segretario di Stato, provvede alla nomina per un triennio di un giudice aggiunto e di un promotore di giustizia aggiunto.

Con le stesse forme stabilite nel comma precedente possono essere nominati, per determinati periodi non superiori a tre mesi, magistrati supplenti, che possano esercitare le funzioni giudiziarie in caso di impedimento di magistrati ordinari e aggiunti ».

Art. 14. «In caso d'impedimento il presidente è sostituito dal giudice più anziano che non sia impedito.

In caso d'impedimento di uno o più giudici, o del promotore di giustizia, il presidente della corte di cassazione, udito il presidente della corte d'appello e previa approvazione del Cardinale Segretario di Stato, nomina supplenti per i procedimenti per i quali ciò sia necessario ».

Art. 24. « La difesa delle cause davanti all'autorità giudiziaria può essere assunta dagli Avvocati della Rota Romana, che abbiano la laurea in diritto civile. L'albo degli avvocati è tenuto dal cancelliere sotto la vigilanza del presidente del tribunale, il quale determina, con proprio provvedimento, le tariffe professionali ».

* **Documento [18]**, la Legge LXXI sulle fonti del diritto, data Motu Proprio da Papa Benedetto XVI il 1° ottobre 2008, AAS Suppl. 79 (2008) 65-70 ha sostituito la Legge II dello stesso nome data Motu Proprio da Papa Pio XI il 7 giugno 1929.

Motu Proprio
Legge n. LXXI sulle fonti del diritto
1 ottobre 2008
AAS Suppl. 79 (2008) 65-70

BENEDETTO PP. XVI

Per procedere ulteriormente nel sistematico adeguamento normativo dell'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano, avviato con la legge fondamentale del 26 novembre 2000, di Nostro Motu Proprio e certa scienza, con la pienezza della Nostra Sovrana autorità, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto appresso, da osservarsi come legge dello Stato:

Art. 1. Fonti principali del diritto

1. L'ordinamento giuridico vaticano riconosce nell'ordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo.

2. Sono fonti principali del diritto la legge fondamentale e le leggi promulgate per lo Stato della Città del Vaticano dal Sommo Pontefice, dalla Pontificia Commissione o da altre autorità alle quali Egli abbia conferito l'esercizio del potere legislativo. [66]

3. Quanto disposto circa le leggi riguarda anche i decreti, i regolamenti e ogni altra disposizione normativa legittimamente emanati.

4. L'ordinamento giuridico vaticano si conforma alle norme di diritto internazionale generale e a quelle derivanti da trattati e altri accordi di cui la Santa Sede è parte, salvo quanto prescritto al n. 1.

Art. 2. Pubblicazione, entrata in vigore e conservazione)

1. Le leggi sono pubblicate con la data e con il numero romano progressivo per la durata di ciascun pontificato.

2. Le leggi entrano in vigore il settimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un diverso termine.

3. Le leggi indicate nell'art. 1 n. 2 sono depositate nell'apposito Archivio del Governatorato e pubblicate nello speciale supplemento degli *Acta Apostolicae Sedis*, eccetto che in casi particolari sia prescritta nella legge medesima una diversa forma di pubblicazione.

Art. 3. Recezione della legislazione italiana)

1. Nelle materie alle quali non provvedono le fonti indicate nell'art. 1, si osservano, in via suppletiva e previo recepimento da parte della competente autorità vaticana, le leggi e gli altri atti normativi emanati nello Stato Italiano.

2. La dogana di Roma I ove ritenga, sulla base delle procedure di cui al comma 1, che non vi sia luogo a procedere ad alcun controllo, avvia direttamente le merci a destinazione.

Art. 2.- Disposizioni di attuazione ex art. 8 della Convenzione

1. Le spedizioni di merci in uscita dalla Città del Vaticano o dagli immobili di cui agli Allegati II e III del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia del 1929 e successivi Accordi, avviate alla dogana di Roma I per il vincolo a formalità doganali sono scortate da un documento amministrativo trasmesso preventivamente in copia alla suddetta dogana.

2. Per particolari e motivate esigenze, di volta in volta rappresentate da parte del competente ufficio del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, la Dogana di Roma I può assentire a che talune spedizioni di merci vengano effettuate direttamente dal territorio della Città del Vaticano o dagli immobili di cui agli Allegati II e III del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia del 1929 e successivi Accordi, fermo restando il successivo espletamento delle formalità doganali presso la medesima Dogana.

3. Al fine di disporre di dati utili per l'applicazione dell'art. 1 comma 2 per le spedizioni di merci che vengono trasferite dalla Città del Vaticano ai citati immobili e viceversa, il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano provvede ad informare preventivamente la dogana di Roma I e ad attestare su un documento amministrativo, da inviare successivamente alla medesima dogana, il regolare ricevimento della merce stessa nel luogo di destinazione.

4. A garanzia delle procedure previste nel presente articolo, il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano si impegna a corrispondere i diritti doganali in caso di mancato arrivo delle merci a destino.

Art. 3.- Al fine di consentire alle autorità doganali italiane di sviluppare ed applicare la metodologia dell'analisi dei rischi, il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano fornisce alla Dogana di Roma I:

a) con cadenza trimestrale i dati relativi alle spedizioni di merci da e verso lo Stato della Città del Vaticano, non soggette a formalità doganali;

b) i dati relativi ai soggetti residenti e/o che lavorano nello Stato della Città del Vaticano, quelli relativi ai soggetti aventi diritto alle franchigie accordate ai sensi della Convenzione doganale tra lo Stato della Città del Vaticano e l'Italia, periodicamente aggiornati, oltreché altri eventuali dati che, di comune intesa, dovessero considerarsi di interesse.

Art. 4.- Istruzioni di applicazione

L'Agenzia delle Dogane per il Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica italiana e il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano si consultano reciprocamente per le intese operative del caso e per l'emanazione,

Appendice II

* 28. Protocollo di attuazione degli artt. 4 e 8 della Convenzione doganale tra lo Stato della Città del Vaticano e l'Italia del 15 febbraio 2007.

PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 4 E 8 DELLA CONVENZIONE DOGANALE
TRA LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO E L'ITALIA

Visto il Trattato fra la Santa Sede e l'Italia firmato a Roma l'11 febbraio 1929, in particolare l'art. 20 che stabilisce l'esenzione dai diritti doganali e daziari per le merci estere in transito sul territorio doganale destinate alla Città del Vaticano o, fuori della medesima, ad istituzioni ed Uffici della Santa Sede;

Vista la Convenzione doganale tra lo Stato della Città del Vaticano e l'Italia del 30 giugno 1930, in particolare gli artt. 2, 5 e 9, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del Regolamento CEE n. 2913/92 relativo all'istituzione del Codice Doganale Comunitario che fa salva l'applicazione di Convenzioni internazionali;

Visti gli accordi bilaterali tra la Santa Sede e l'Italia concernenti la individuazione delle zone "extraterritoriali";

Considerati gli obblighi derivanti all'Italia dalla appartenenza alla Comunità Europea, in particolare per la tutela degli interessi finanziari comunitari;

Ritenuto di dover aggiornare le procedure doganali in attuazione della citata Convenzione, alle merci da e verso la Città del Vaticano e gli immobili di cui agli Allegati II e III del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia del 1929 e successivi Accordi, sottoposte a formalità doganali;

Ritenuta l'importanza nel comune interesse di regolare la materia nella massima possibile semplificazione amministrativa;

IL GOVERNATORATO DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO E IL MINISTERO
DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

convengono quanto segue:

Art. 1.- Disposizioni di attuazione ex art. 4 della Convenzione.

1. Al fine di consentire alla dogana di Roma I di effettuare gli adempimenti di istituto sulle merci destinate alla Città del Vaticano sotto vincolo doganale, il competente ufficio del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano fornisce, con idoneo preavviso, alla predetta dogana indicazioni in ordine alla loro destinazione alla Città del Vaticano o agli immobili di cui agli Allegati II e III del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia del 1929 e successivi Accordi.

2. Il recepimento è disposto purché i medesimi non risultino contrari ai precetti di diritto divino, né ai principi generali del diritto canonico, nonché alle norme dei Patti Lateranensi e successivi Accordi e sempre che, in relazione allo stato di fatto esistente nella Città del Vaticano, risultino ivi applicabili.

Art. 4. Norme civili

Sotto le riserve specificate nell'art. 3, si osserva il Codice civile italiano del 16 marzo 1942 con le leggi che lo hanno modificato fino all'entrata in vigore della presente legge, salve le seguenti riserve:

- a) la cittadinanza vaticana è regolata da apposita legge vaticana;
- b) la capacità a compiere qualsiasi atto giuridico, ad acquistare e disporre per negozio tra vivi o a causa di morte dei chierici, dei membri degli Istituti di vita consacrata religiosi e delle Società di vita apostolica, che siano cittadini vaticani, è regolata dalla legge canonica; [67]
- c) il matrimonio è regolato esclusivamente dalla legge canonica;
- d) l'adozione è autorizzata dal Sommo Pontefice;
- e) la prescrizione, quanto ai beni ecclesiastici, è regolata dai cann. 197-199 e 1268-1270 del *Codex iuris canonici*, osservandosi inoltre il can. 76 § 2 del medesimo *Codex*;
- f) le donazioni ed i lasciti per causa di morte a favore delle pie cause sono regolati dai cann. 1299-1300; 1308-1310 dello stesso *Codex*;
- g) gli atti di nascita, di matrimonio e di morte sono redatti a norma della legislazione vaticana;
- h) i registri di cittadinanza e di anagrafe sono tenuti presso il Governatorato;
- i) i rapporti di lavoro sono disciplinati da apposita normativa vaticana;
- l) le funzioni di notaro sono esercitate da avvocati della Santa Sede designati dal Presidente del Governatorato. Con le stesse modalità, possono essere designati, per l'esercizio delle funzioni notarili, anche avvocati rotali o civili che abbiano un rapporto organico, o di collaborazione per contratto, con il Governatorato;
- m) le funzioni del conservatore delle ipoteche, agli effetti delle trascrizioni e delle iscrizioni ipotecarie, sono esercitate dalla Direzione dei Servizi Tecnici. La stessa Direzione provvede anche alla tenuta ed aggiornamento del catasto.

Art. 5. Norme di procedura civile

Si osserva il Codice di procedura civile vaticano del 1° maggio 1946, con le modificazioni successive, anche per la semplificazione e l'abbreviazione del rito.

Art. 6. Poteri del giudice in materia civile

Quando una controversia civile non si possa decidere con il riferimento ad una norma prevista dalle fonti indicate nei precedenti articoli, il giudice decide tenuti presenti i precetti del diritto divino e del diritto naturale, nonché i principi generali dell'ordinamento giuridico vaticano.

Art. 7. Norme penali

1. Fino a che non si provveda a nuova definizione del sistema penale, si osserva, sotto le riserve specificate nell'art. 3, il Codice penale italiano recepito con la legge 7 giugno 1929, n. II, come modificato ed integrato dalle leggi vaticane. [68]

2. La legge prevede i casi nei quali alle pene detentive possono essere sostituite sanzioni alternative e ne indica la natura, avuta presente la funzione educativa della pena.

3. Le pene pecuniarie espresse in lire italiane, convertite in Euro ai sensi della legge 28 dicembre 2001, n. CCCLXXI, sono determinate con provvedimento amministrativo del Cardinale Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

4. Gli illeciti amministrativi e le relative sanzioni sono regolati da apposita legge vaticana.

Art. 8. Norme di procedura penale

Sino a che non si provveda a nuova disciplina del rito, si osserva, sotto le riserve specificate nell'art. 3, il Codice di procedura penale italiano recepito con la legge 7 giugno 1929, n. II, come modificato ed integrato dalle leggi vaticane.

Art. 9. Poteri del giudice in materia penale

Qualora manche qualunque disposizione penale e tuttavia sia commesso un fatto che offenda i principi della religione o della morale, l'ordine pubblico o la sicurezza delle persone o delle cose, il giudice può richiamarsi ai principi generali della legislazione per comminare pene sino ad Euro tremila, ovvero pene detentive sino a sei mesi, applicando, se del caso, le sanzioni alternative di cui alla legge 14 dicembre 1994, n. CCXXVII.

Art. 10. Rappresentanza, Patrocinio e Giuramento nel giudizio

1. La rappresentanza ed il patrocinio nelle diverse sedi di giudizio sono regolati da apposita Legge.

2. Nei giudizi il giuramento delle parti, dei testimoni, dei periti o di altri deve prestarsi nelle forme osservate dinanzi ai tribunali ecclesiastici.

Art. 11. Istruzione scolastica

1. Ferma restando la specificità dell'ordinamento vaticano, che si ispira in materia di istruzione e formazione alle indicazioni del Magistero della Chiesa con particolare riguardo alla primaria responsabilità dei genitori, l'istruzione scolastica è obbligatoria, dall'età di sei anni a quella di diciotto compiuti.

2. All'obbligo si soddisfa con la frequenza di strutture scolastiche legalmente riconosciute, secondo la legislazione dei diversi Stati, salvo che i genitori e tutori dimostrino di poter impartire privatamente l'istruzione a loro cura e spese e con idonei strumenti didattici.

3. Con provvedimento amministrativo saranno stabilite le modalità applicative.F4

Art. 12. Delega al Presidente del Governatorato

Fermo restando quanto stabilito all'art. 7, n. 1, della legge fondamentale, in materia di sicurezza e salute (lei lavoratori nei luoghi di lavoro il Presidente del Governatorato provvede ad emanare, con proprio regolamento, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la normativa tecnica e di attuazione non prevista dalla stessa.

Art. 13. Copertura finanziaria

Agli oneri finanziari derivanti dalla attuazione della presente legge si provvede con appositi stanziamenti nei bilanci dello Stato e delle Amministrazioni interessate.

Art. 14. Prima applicazione

Nelle more della emanazione del regolamento di cui all'art. 12, il Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro dà primo avvio alle attività di cui all'art. 7, n. 5, lett. d, e, f.

Art. 15. Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Sono abrogate tutte le norme vigenti nello Stato in contrasto con la presente legge.

2. La presente legge entrerà in vigore il primo gennaio 2008.

Il testo della presente legge è stato sottoposto alla considerazione del Sommo Pontefice il 6 novembre 2007.

L'originale della legge medesima, munito del Sigillo dello Stato, sarà depositato nell'archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato nel Supplemento degli *Acta Apostolicae Sedis*, mandandosi a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Città del Vaticano, dieci dicembre duemilasette.

Giovanni Card. Lajolo, Presidente

Visto

+ Renato Boccardo

Segretario Generale del Governatorato

TITOLO III
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 10. Prescrizioni alternative

1. In relazione a particolari esigenze, derivanti dall'esercizio delle attività o dalle strutture come individuate al n. 2, possono essere determinate, per singoli casi e per specifici ambiti e situazioni, prescrizioni alternative a quelle derivanti dai Documenti di valutazione dei rischi nonché alle specifiche prescrizioni impartite dal Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro.

2. Le prescrizioni alternative possono essere disposte per:

a) attività di polizia, ordine e sicurezza pubblica, protezione civile e per le strutture alle attività medesime dedicate;^[87]

b) strutture dedicate al culto, all'istruzione e formazione e ad archivio o biblioteca;

c) strutture dedicate a museo, comprese le aree archeologiche;

d) strutture di speciale pregio storico, artistico o architettonico.

3. L'istanza, contenente l'indicazione della disposizione per la quale si chiede l'applicazione di prescrizione sostitutiva, con i relativi motivi, è presentata dal Rappresentante legale dell'Ente al Presidente del Governatorato.

Il Presidente del Governatorato decide sull'istanza con provvedimento amministrativo motivato, sempre revocabile, sentito il Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro.

4. Con il provvedimento che accoglie l'istanza, anche solo in parte, il Presidente del Governatorato dispone le misure e le prescrizioni (la osservarsi nel caso di specie, in sostituzione di quelle previste dalla presente legge.

5. Il provvedimento è comunicato dal Rappresentante legale dell'Ente al Delegato per la sicurezza competente, al quale sono trasferiti dal medesimo Rappresentante legale ogni obbligo e responsabilità in ordine all'attuazione del provvedimento stesso.

6. Il provvedimento è comunicato contestualmente dal Rappresentante legale al Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro.

7. A ciascuna Amministrazione è fornita copia di ogni provvedimento relativo all'immobile rientrante nelle proprie competenze.

Art. 11. Responsabilità disciplinare e penale

1. I comportamenti che contravvengono alle presenti norme, configurando fattispecie di violazione dei doveri (l'ufficio, sono passibili di sanzioni disciplinari, ai diversi livelli di gravità, a tenore delle previsioni regolamentari dei rispettivi Enti di appartenenza, fatta salva ogni eventuale responsabilità penale.

2. L'azione disciplinare è sempre proponibile direttamente dal Presidente del Governatorato. Al medesimo è fornita ogni informazione in merito ai relativi procedimenti ed alla loro conclusione.^[88]

Art. 12. Norme amministrative

1. Salva specifica normativa vaticana e sotto le riserve indicate nell'art. 3, si osservano nella Città del Vaticano:

a) la legislazione dello Stato italiano vigente all'entrata in vigore della presente legge, compresi i regolamenti e trattati ratificati dall'Italia e le norme di esecuzione dei trattati medesimi, concernente:

1) i pesi e misure di ogni genere;

2) i brevetti di invenzione e i marchi e brevetti di fabbrica;

3) le ferrovie;

4) le poste;

5) le telecomunicazioni ed i relativi servizi, sia su rete fissa che mobile, nelle loro diverse componenti;

6) la trasmissione dell'energia elettrica;

7) l'aviazione;

8) gli automobili e la loro circolazione;

9) la difesa contro le malattie infettive e contagiose.

b) le leggi dello Stato italiano, con i relativi regolamenti generali e speciali, e con i regolamenti della Regione Lazio, della Provincia e del Comune di Roma, concernenti la polizia edilizia ed urbana e l'igiene e la sanità pubblica.

2. In caso di necessità dettato da pubblica utilità, per l'acquisizione allo Stato di beni privati, l'utilizzo temporaneo dei medesimi, le prestazioni di opere e servizi, provvede il Presidente del Governatorato con decreto motivato, stabilendo il relativo indennizzo.

3. Per autorità dello Stato previste nelle leggi e nei regolamenti richiamati in quest'articolo si intende il Presidente del Governatorato, salvo espressa delega da parte del medesimo. [70]

Art. 13. Abrogazione ed entrata in vigore

La presente legge sulle fonti del diritto sostituisce integralmente la legge sulle fonti del diritto 7 giugno 1929, n. II.

Essa entrerà in vigore il 1° gennaio 2009.

Comandiamo che i 'originale della presente legge, munito del sigillo dello Stato, sia depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano, e che il testo corrispondente sia pubblicato nel supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Vaticano il primo ottobre 2008, anno IV del Nostro Pontificato.

Benedetto PP. XVI

* **Documento [19]**, commento all'art. 15 aggiungere

15. L'art. 2 del Decreto XLII del Presidente del Governatorato, del 20 giugno 2007, AAS Suppl. 78 (2007) 29-30, segnala che "La Direzione dei Servizi di

Sicurezza e Protezione Civile rilascia una tessera di identificazione, a modello unificato, alle persone indicate nel secondo comma dell'art. 15 della legge 7 giugno 1929, n. III, nonché agli altri soggetti che abbiano titolo ad accedere nella Città del Vaticano, su richiesta delle amministrazioni ed organismi di appartenenza".

* **Documento [19 bis]**, inserire la nuova Ordinanza LV del Presidente del Governatorato del 28 dicembre 2007 contenente norme per il rilascio di passaporti dello S.C.V.

Presidente del Governatorato dello S.C.V
Ordinanza n. LV per il rilascio dei passaporti dello Stato della Città del Vaticano
28 dicembre 2007
AAS Suppl. 78 (2007) 89-90

IL PRESIDENTE DEL GOVERNATORATO
DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

Vista la legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano 26 novembre 2000;

Visto il Regolamento per il rilascio dei passaporti della Santa Sede, delle tessere personali e dei documenti d'identità, approvato dal Sommo Pontefice Giovanni Paolo II il 27 ottobre 2003;

Ha emanato la seguente

ORDINANZA

Art. 1. Il passaporto ordinario per i cittadini vaticani è rilasciato dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

Art. 2. La domanda di rilascio deve essere presentata personalmente dall'interessato, il quale dovrà indicare ed autocertificare nome, cognome, luogo e data di nascita, la cittadinanza vaticana, lo stato civile ed ogni altra informazione richiesta dall'Ufficio competente.[90]

Art. 3. Il Governatorato potrà disporre ulteriori procedure per l'acquisizione ed il flusso dei dati, inclusi quelli di carattere biometrico.

Art. 4. Il passaporto deve essere ritirato personalmente dall'interessato presso l'Ufficio dello Stato Civile, Anagrafe e Notariato del Governatorato. Al momento della consegna, l'Ufficio verificherà l'identità del titolare ed il funzionamento del passaporto.

Art. 5. Gli importi da corrispondere per il rilascio ed il rinnovo dei

2. Il Documento contiene:

a) la descrizione dell'attività e degli ambienti in cui l'attività medesima si svolge e la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori addetti a tale attività, nonché degli eventuali rischi per la sicurezza e la salute dei frequentatori esterni;

b) l'individuazione e l'indicazione, con le priorità e i tempi di rispettiva attuazione, delle misure di prevenzione e protezione dalle malattie professionali, dagli infortuni, dagli incendi e da altre emergenze, nonché dei dispositivi di protezione collettiva e individuale che devono essere utilizzati dai lavoratori;

c) l'individuazione e l'indicazione, con le priorità e i tempi (li rispettiva acquisizione ove mancanti o insufficienti, delle necessarie certificazioni relative a strumenti, attrezzi, impianti e macchinari;

d) i piani di emergenza ed evacuazione dagli ambienti interessati;

e) l'individuazione e l'indicazione, con le priorità e i tempi di rispettiva attuazione, delle misure utili ai fini della prestazione del primo soccorso nei luoghi di lavoro, nonché per l'individuazione del pronto soccorso competente;

f) l'indicazione di misure alternative provvisorie da adottare fino alla completa attuazione delle misure di prevenzione e protezione di cui alle lett. *b* ed *e*, nonché di quelle da adottare fino all'acquisizione delle certificazioni mancanti o insufficienti di cui alla lett. *c*:[86]

g) l'indicazione del programma per la sorveglianza sanitaria (lei lavoratori esposti a rischi professionali).

3. Ciascun Documento di valutazione dei rischi è trasmesso al Rappresentante legale dell' Ente che, a sua volta, lo trasmette al Delegato per la sicurezza rispettivamente competente, ove esistente.

4. Il Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro fornisce a ciascuna Amministrazione competente copia dei Documenti di valutazione dei rischi relativi ai luoghi di lavoro di sua competenza.

5. Presso ciascun Ente è custodita copia dei Documenti di valutazione dei rischi per esso predisposti.

6. Le norme di prevenzione e protezione contenute nel Documento (li valutazione dei rischi devono essere portate a conoscenza dei lavoratori occupati nei relativi luoghi di lavoro a cura del Delegato per la sicurezza competente.

7. La valutazione dei rischi ed il Documento di valutazione dei rischi sono oggetto di revisione triennale e, comunque, in occasione di modifiche dei luoghi di lavoro, delle attrezzature di lavoro fisse e mobili, delle macchine, degli impianti e relativi dispositivi di sicurezza, anche sulla base di nuove acquisizioni tecnologiche, rilevanti ai [lui della sicurezza e della salute dei lavoratori nonché della sicurezza e della salute dei visitatori.

Al riguardo, è fatto obbligo a ciascun Delegato per la sicurezza di comunicare tempestivamente al Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro ogni significativa variazione intervenuta.

della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, anche attraverso idonee forme di consultazione dei lavoratori medesimi.

6. Al Servizio spetta altresì l'alta vigilanza in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. In assolvimento di tale compito, il Servizio:

a) acquisisce informazioni e può effettuare, in tutti i luoghi di lavoro, ispezioni e controlli tesi a verificare l'osservanza della normativa vigente;

b) nei casi previsti dalla legge e, comunque, qualora riscontri inosservanze, anomalie o qualsiasi necessità di intervento, adotta ogni opportuno provvedimento, I provvedimenti adottati sono vincolanti per i destinatari.

at. 8. Documento di informazione

1. Il Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro acquisisce le informazioni sui rischi mediante un Documento di informazione, redatto da ciascun Ente con l'apporto dell'Amministrazione competente, per i profili di pertinenza, conformemente ad un modello informativo predisposto dal Servizio stesso ed approvato dal Presidente del Governorato.

2. Il contenuto del Documento di informazione ed il termine entro il quale esso deve pervenire al Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro sono stabiliti, di volta in volta, nel modello informativo di cui al n. 1.

3. Per ciascuna attività dell'Ente il Documento (l'informazione contiene:

a) planimetria aggiornata di tutti gli ambienti di lavoro;

b) descrizione dettagliata delle lavorazioni con riferimento ai fattori di rischio (fisico, chimico, biologico, ecc.) noti all'Ente;

c) elenco di tutti i lavoratori e relative mansioni svolte;

d) elenco dettagliato di tutte le sostanze e di tutti i prodotti chimici utilizzati, completo di schede tossicologiche;[85]

e) elenchi delle attrezzature, degli impianti e di tutti i macchinari impiegati;

f) numero medio e massimo delle presenze giornaliere dei frequentatori esterni.

4. Presso ciascun Ente è custodita copia dei Documenti di informazione redatti.

5. Il Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro fornisce a ciascuna Amministrazione competente copia dei Documenti di informazione relativi ai luoghi di lavoro di rispettiva competenza.

Art. 9. Documento di valutazione dei rischi

1. Sulla base delle risultanze del Documento di informazione e di ogni eventuale ulteriore notizia e accertamento ritenuti opportuni, il Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro, ai fini della individuazione e della prescrizione delle misure di prevenzione e protezione necessarie, predispone, per ciascuna attività di ogni Ente, un Documento di valutazione dei rischi.

passaporti e quelli stabiliti dall'ordinanza 28 dicembre 2005, n. XVII, per il rilascio di documenti di stato civile, anagrafe, annotazioni nel registro atti privati ed atti notarili, possono essere aggiornati con provvedimento amministrativo.

Art. 6. La presente ordinanza sarà pubblicata, oltre che nei modi ordinari, mediante affissione nel Cortile di San Damaso, alla porta degli Uffici del Governorato e negli Uffici postali dello Stato, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Città del Vaticano, ventotto dicembre duemilasette.

Giovanni Card. Lajolo, *Presidente*

* **Documento [23]**, l'art. 1 del Decreto XLII del Presidente del Governorato, del 20 giugno 2007, AAS Suppl. 78 (2007) 29-30 ha modificato il testo dell'art. 12 come segue:

Art. 12. "Alle persone che, per ragioni da apprezzarsi di volta in volta dalla Presidenza del Governorato, hanno motivo di accedere continuamente nella Città del Vaticano, può essere rilasciato, a mezzo della Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile, un permesso permanente".

* **Documento [23]**, commento all'art. 23 aggiungere

I modelli di tessera contenuti negli Allegati A, B, C, D del Regolamento [23] sono stati annullati dall'art. 3 del Decreto XLII del Presidente del Governorato, del 20 giugno 2007, AAS Suppl. 78 (2007) 29-30.

* **Documento [36]**, commento all'art. 47 aggiungere

47 In assenza di una specifica dichiarazione contrattuale, il trattamento retributivo superiore è connesso non solo alle mansioni svolte, ma anche e soprattutto al possesso di specifici requisiti, soggettivi e oggettivi, che attestino una particolare professionalità (cfr. mass. coll. conc. dec. N. 1/05, "Bollettino" 14, 2007, 41).

* **Documento [37]**, commento all'art. 2 aggiungere

Una Sentenza N. 82/2006 RG della Corte d'Appello dello Stato della Città del Vaticano del 24 gennaio 2007 ha stabilito che "la norma di cui all'art. 2 dello Statuto dell'ULSA sia da ritenersi abrogata, come espressamente previsto nella formula di promulgazione della Legge Fondamentale, laddove (...)rimetterebbe

incondizionatamente alla Segreteria di Stato e non alla legge la competenza in ordine alla giurisdizione dell'ULSA sulle controversie di lavoro per i dipendenti di determinati enti. Invero, l'art. 18 della Legge Fondamentale [13] riconosce la competenza dell'ULSA in ordine a tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro tra i dipendenti che lavorano nell'ambito della Città del Vaticano e l'"Amministrazione". Inoltre, la sentenza afferma che "è principio acquisiti dal diritto internazionale quello della territorialità del diritto del lavoro, per cui deve ritenersi applicabile ai dipendenti che lavorano all'interno di un determinato Stato, la sottoposizione al diritto del lavoro in tale Stato vigente, sicché la disposizione del 1° comma dell'art. 2 dello Statuto dell'ULSA va riferita solo all'ipotesi di enti vaticani collocati al di fuori dello Stato della Città del Vaticano. Si pone, infatti, il problema dell'attrazione nella giurisdizione vaticana delle controversie per i dipendenti che lavorano all'esterno del territorio dello Stato, le quali saranno di competenza dell'ULSA allorché si tratti di dipendenti di amministrazioni che, pur operando fuori dai confini dello Stato, fanno direttamente capo alla Sede Apostolica; in questo caso, ed è questa l'unica fattispecie che residua, permane legittimamente da parte della Segreteria di Stato il potere di certificare la gestione diretta dell'ente da parte della Sede Apostolica". In altro ordine di cose, ma in rapporto comunque con la certificazione di cui all'art. 2, 3° [37], una decisione del Collegio di conciliazione e arbitrato ha indicato comunque che "l'accertamento eseguito dalla Segreteria di Stato ... costituisce certificazione di carattere generale non limitata in relazione alla specifica controversia nell'ambito della quale è stato formulato" (cfr. mass. coll. conc. dec. N. 1/06, "Bollettino" 14, 2007, 41).

* **Documento [38]** le Norme di attuazione degli artt. 10 e 11 dello Statuto dell'ULSA promulgate dal Presidente dello stesso ente l'8 dicembre 1989, "Bollettino" 1, 1991, 46-50 sono state sostituite con il seguente testo dello stesso nome il 30 settembre 1994.

Presidente dell'ULSA
Norme di attuazione degli Articoli 10 e 11 dello
Statuto dell'ULSA
30 settembre 1994
"Bollettino" 4, 1996, 129-133

IL PRESIDENTE
DELL'UFFICIO DEL LAVORO DELLA SEDE APOSTOLICA (ULSA)

- visto lo Statuto approvato dal Santo Padre Giovanni Paolo II con il Motu Proprio «La sollecitudine» del 30 settembre 1994;

TITOLO II
ORGANISMI E DOCUMENTI TECNICI

Art. 7. Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro

1. È istituito il Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro, alle dirette dipendenze del Presidente del Governatorato, al fine di assicurare la uniforme tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori stessi.

2. Per lo svolgimento delle funzioni del Servizio, il Presidente si avvale delle Direzioni dei Servizi Tecnici, di Sanità ed Igiene e dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile, a ciascuna delle quali può delegare lo svolgimento di compiti e il compimento di atti in materie di rispettiva competenza.

3. Il Presidente può costituire, a tal fine, una unità operativa interdirezionale, in conformità all'art. 5, n. 4, della legge sul governo dello Stato della Città del Vaticano 16 luglio 2002, n. CCCLXXX IV.

4. Il Presidente può avvalersi altresì di ogni altra collaborazione necessaria al perseguimento delle attività del Servizio, facendo ricorso, se del caso, anche a rapporti contrattuali e di consulenza.

5. Il Servizio provvede a:

a) effettuare la valutazione dei rischi ed individuare le conseguenti misure di prevenzione e protezione per ciascuna attività di ogni Ente, sulla base degli elementi forniti dall'Ente medesimo;

b) predisporre e aggiornare, per ciascuna attività di ogni Ente, il Documento di valutazione dei rischi;

c) accertare, determinare, prescrivere e verificare le misure di prevenzione e protezione dalle malattie professionali, dagli infortuni, dagli incendi e da altre emergenze, i piani di evacuazione dai luoghi di lavoro, le caratteristiche tecniche di strumenti, attrezzi, impianti e macchinari, nonché determinare, rilasciare e verificare le certificazioni in materia;

d) accertare, determinare, prescrivere e verificare le misure necessarie per il primo soccorso nei luoghi di lavoro, d'intesa con la Direzione di Sanità ed Igiene;

e) organizzare, d'intesa con gli Enti interessati, i programmi di formazione e informazione dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori;

f) programmare, sulla base dei rischi professionali rilevati e delle proposte avanzate dalla Direzione di Sanità ed Igiene, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, da effettuarsi a cura della Direzione medesima;^[84]

g) elaborare, annualmente, le statistiche delle tecnopatie e degli infortuni verificatisi nei luoghi di lavoro degli Enti di cui all'art. 1, n. 2;

h) redigere, al fine di assicurare la migliore tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, una relazione annuale sullo stato di attuazione e sull'efficacia della normativa in materia. Tale relazione, corredata delle statistiche di cui alla lett. g, è inviata entro il mese di marzo di ogni anno al Presidente del Governatorato;

i) porre in essere ogni altra attività necessaria ad assicurare la tutela

d) partecipare ai corsi periodici di formazione e aggiornamento organizzati dal Servizio per la Sicurezza e la Salute (lei Lavoratori nei Luoghi (li Lavoro);
e) provvedere, in conformità alle disposizioni del Delegato per la sicurezza, all'attuazione delle misure di informazione, formazione e aggiornamento di cui all'art. 4, n. 6, lett. d.[82]

Art. 6. Doveri dei lavoratori

1. Tutti i lavoratori, nell'ambito delle proprie attività e delle rispettive competenze, durante l'orario di lavoro e comunque durante la loro permanenza nei luoghi di lavoro, senza oneri economici a loro carico, conformemente alle istruzioni ed ai mezzi forniti dall'Ente, devono osservare ogni misura e cautela che, formalmente comunicata (la parte dei soggetti preposti, di cui agli artt. 3, 4 e 5, oppure dettata dal senso comune, sia idonea a tutelare la sicurezza e la salute propria, nonché delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.

2. Tutti i lavoratori devono, in particolare:

a) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della protezione individuale e collettiva;

b) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza secondo le istruzioni ricevute;

e) evitare di rimuovere o modificare, senza formale autorizzazione, i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare prontamente ad uno dei soggetti preposti di cui agli artt. 3, 4 e 5, oppure, in loro assenza, alla persona di grado superiore presente in quel momento sul luogo di lavoro, le condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza;

f) evitare di compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di rispettiva competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria, di altri lavoratori o di terzi;

g) sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti dalla legge; il tempo necessario alla esecuzione di tali accertamenti è considerato, a tutti gli effetti, orario di servizio;

h) partecipare ai corsi periodici di formazione e aggiornamento organizzati dal Servizio; la durata temporale di tale partecipazione è considerata, a tutti gli effetti, orario di servizio.

3. La responsabilità del lavoratore è esclusa qualora la contravvenzione agli obblighi di cui ai numeri precedenti sia diretta conseguenza dell'adempimento di un ordine gerarchicamente impartito, salvo che l'ordine medesimo non risulti palesemente illegittimo.

4. Specifici obblighi e cautele, in attuazione e in osservanza del n. I, potranno essere stabiliti con il regolamento di cui all'art. 12.[83]

- sentiti gli Assessori;
- sentito il Collegio di conciliazione e arbitrato;

APPROVA

le seguenti

NORME DI ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 10 E 11 DELLO STATUTO DELL'UFFICIO DEL LAVORO DELLA SEDE APOSTOLICA (ULSA)

Art. 1. L'impugnativa prevista dall'art. 10, 3° comma si propone con istanza la quale deve contenere:

a) il nome ed il cognome di colui che ha proposto l'istanza nonché, ai fini delle comunicazioni degli atti a lui diretti, l'elezione del suo domicilio nella Città del Vaticano o in Roma e, nel caso che non abbia abitazione o ufficio nel domicilio eletto, la nomina di un mandatario ivi abitante o avente ufficio per ricevere le notificazioni;

b) l'indicazione dell'Amministrazione convenuta e del provvedimento impugnato;

c) gli ulteriori elementi che il ricorrente ritenga di addurre a sostegno delle sue ragioni;

d) la prova, nel caso di istanza avverso il provvedimento di silenzio-rigetto, della data di ricevimento da parte dell'Amministrazione della relativa domanda.

Art. 2. L'istanza è presentata o direttamente alla Segreteria dell'ULSA o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

A cura della Segreteria dell'ULSA l'istanza va annotata nell'apposito Registro Generale.

Successivamente all'iscrizione dell'istanza nel predetto registro, il Direttore Generale, ove non ne rilevi la inammissibilità per difetto dei presupposti indicati dall'art. 10 dello Statuto, convocherà le parti dinanzi a sé per il prescritto tentativo di conciliazione.

Art. 3. Il Direttore Generale può, con l'autorizzazione del Presidente, rimettere il tentativo di conciliazione al Consiglio. [130]

Art. 4. Colui che ha proposto l'istanza deve comparire personalmente e, soltanto in caso di motivato impedimento, può farsi sostituire da un procuratore speciale nominato con atto pubblico o scrittura privata autenticata autorizzato a conciliare. Può farsi assistere da altra persona scelta nell'ambito dei dipendenti o pensionati della propria o di altra Amministrazione.

L'Amministrazione convenuta, a sua volta, ricevuta la copia dell'istanza, dovrà comunicare al Direttore Generale, almeno 5 giorni prima della data da costui fissata per il predetto tentativo, il nome del proprio Addetto delegato a rappresentarla ed espressamente autorizzato a conciliare.

Art. 5. Sono controversie collettive quelle riferibili ad un interesse di una intera categoria di dipendenti.

Sono controversie plurime quelle relative alla medesima questione giuridica o alle medesime richieste prospettate da più dipendenti in un unico ricorso o in singoli ricorsi preliminarmente riuniti.

Art. 6. Avverso la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza da parte del Direttore Generale, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, può essere proposto reclamo allo stesso Direttore Generale.

Il reclamo è presentato o direttamente alla Segreteria dell'ULSA o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di conferma del provvedimento da parte del Direttore Generale, può essere proposto ricorso, a norma dell'art. 11, 3° comma dello Statuto, al Collegio di conciliazione e arbitrato che, entro trenta giorni dalla data di presentazione, si pronuncia in camera di consiglio a norma dell'art. 11 dello Statuto, sentite le parti, sulla ammissibilità dell'istanza, rinviando, se del caso, al Direttore Generale per il tentativo di conciliazione.

Art. 7. Il procedimento di conciliazione deve essere definito entro 90 giorni dalla data di presentazione della istanza se esperito di fronte al Direttore Generale; entro 180 giorni invece se rimesso al Consiglio.

Il termine può essere prorogato una sola volta, per non più della metà della sua durata, per accordo scritto tra le parti o con provvedimento motivato, rispettivamente, del Direttore Generale o del Presidente.

Scaduti i termini di cui ai precedenti commi, può essere proposto ricorso, a norma dell'art. 11, 3° comma dello Statuto, al Collegio di conciliazione e arbitrato.

Art. 8. Del tentativo di conciliazione il Direttore Generale dovrà redigere verbale che, in caso di motivato impedimento della parte istante, potrà essere sottoscritto dal suo procuratore speciale nominato con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

In caso di esito positivo tale verbale costituisce titolo esecutivo.

In difetto di conciliazione il Direttore Generale ricorda nel verbale alle parti che hanno facoltà di proporre ricorso ai sensi dell'art. 11 dello Statuto; la mancata comparizione dell'Amministrazione equivarrà ad esito negativo del tentativo di conciliazione e se ne darà atto nel relativo verbale.

Art. 9. Trascorsi 30 giorni dalla data di formazione del verbale negativo o dalla data di scadenza dei termini di cui al precedente art. 7, senza che la parte abbia proposto ricorso al Collegio di conciliazione e arbitrato, lo stesso Direttore Generale con suo provvedimento dà atto di ciò e dichiara chiusa la controversia per inattività della parte.

Se invece la parte ha presentato nel termine dei predetti trenta giorni ricorso al Collegio di conciliazione e arbitrato, il Direttore Generale trasmette immediatamente al predetto Collegio il ricorso, i documenti ad esso allegati e gli atti del procedimento del tentativo di conciliazione.

Art. 10. Il ricorso al Collegio di conciliazione e arbitrato è presentato al Direttore Generale nei termini fissati dall'art. 11, 3° comma dello Statuto dell'ULSA. Del ricorso e dei documenti allegati devono essere depositate cinque copie di cui tre per i membri del Collegio, una per gli atti della controversia e una per la controparte. Nel ricorso deve essere anche indicato il domicilio eletto dall'avvocato del ricorrente nella Città del Vaticano, ai sensi dell'art. 175 del Codice di Procedura Civile Vaticano.

interventi dal medesimo indicati ed eventualmente residuati dalla richiesta predetta.

5. Dalla ricezione della richiesta di cui al n. 4, gli obblighi e le responsabilità dell'attuazione delle relative misure e prescrizioni si intendono trasferite, per quanto di sua spettanza, all'Amministrazione competente.

6. Il Delegato per la sicurezza, nell'ambito delle sue attribuzioni e competenze e relativamente alle attività delegate, provvede a:

a) impartire disposizioni agli Incaricati per la sicurezza in ordine ai compiti loro spettanti;

b) compilare, sottoscrivere ed inviare al Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro il Documento di informazione;

e) collaborare con il Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro e, in ogni caso, fornire informazioni e documenti [81] richiesti dal Servizio medesimo in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

d) predisporre, secondo tempi e modalità da stabilirsi ai sensi dell'art. 12, idonee misure tese ad informare, formare ed aggiornare i lavoratori dipendenti e i collaboratori, durante l'orario di lavoro e senza oneri economici a loro carico, circa i rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività svolte, con particolare riferimento alle specifiche professionalità e mansioni, circa le relative misure di prevenzione e protezione, la conoscenza e l'osservanza delle procedure di pronto soccorso, la conoscenza e l'utilizzo (dei dispositivi di protezione individuale, di antincendio e di evacuazione in caso di emergenza;

e) partecipare ai corsi periodici di formazione e aggiornamento organizzati dal Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro;

f) segnalare per iscritto all'Ente appaltante, dandone informazione al Rappresentante legale in presenza di cantieri temporanei nei luoghi di lavoro nei quali assicura la tutela, i casi di inosservanza delle norme in materia di sicurezza e salute, per le conseguenti determinazioni.

Art. 5. Incaricato per la sicurezza.

L'incaricato per la sicurezza, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, ed in conformità alle disposizioni ricevute dal Delegato per la sicurezza, deve:

a) mantenere in efficienza le protezioni e i dispositivi di sicurezza degli ambienti, degli impianti e (dei macchinari e, ove ciò comporti oneri economici, effettuare adeguata segnalazione al Delegato per la sicurezza;

b) disporre e vigilare affinché i lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;

e) informare i concessionari e gli appaltatori, nonché i lavoratori autonomi, sui rischi particolari eventualmente esistenti negli ambienti in cui sono chiamati a prestare la loro opera; tale obbligo non si estende ai rischi propri dell'attività professionale o del mestiere che i concessionari, gli appaltatori o i lavoratori autonomi sono incaricati di prestare;

all'art. 9, nonché alla normativa vigente in materia.

2. Il Rappresentante legale dell'Ente può nominare un Delegato per la sicurezza, con atto formale. La nomina ha effetto per le sole attività e per gli ambiti operativi dell'Ente determinati nella delega e, negli stessi limiti, esonera il Rappresentante legale dai compiti attribuiti dalla legge al Delegato per la sicurezza.

3. In mancanza di nomina da parte del Rappresentante legale, nonché in caso di delega parziale da parte dello stesso limitatamente alle attività non delegate, sono direttamente riferibili al Rappresentante legale tutte le attività che le vigenti norme prevedono attribuite al Delegato per la sicurezza.

4. La nomina a Delegato per la sicurezza conferisce i poteri per l'attivazione degli interventi di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro per conto dell'Ente, nonché i poteri di spesa relativi, nei limiti e secondo le modalità previsti dalle normative interne.

5. Il Rappresentante legale può nominare, con delega parziale o integrale, uno o più Incaricati per la sicurezza per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 5. La nomina a Incaricato per la sicurezza è conferita con atto formale ed ha effetto per le sole attività e per gli ambiti operativi dell'Ente determinati nella delega.

6. Il Rappresentante legale provvede all'attivazione dell'Amministrazione competente nei casi di cui all'art. 4, n. 4.[80]

7. Per l'espletamento dei compiti derivanti dalla presente legge il Rappresentante legale può avvalersi di apposita consulenza tecnica.

Art. 4. Delegato per la sicurezza

1. Il Delegato per la sicurezza, negli stessi limiti di cui all'art. 3, n. 2, in mancanza di nomina dell'incaricato per la sicurezza, nonché in caso di delega parziale a quest'ultimo, limitatamente alle attività non delegate, mantiene direttamente a proprio carico i compiti previsti dalle vigenti norme per l'Incaricato per la sicurezza.

2. Il Delegato per la sicurezza, nell'ambito delle sue attribuzioni e competenze e relativamente alle attività delegate, provvede ad attuare tutte le misure di tutela della sicurezza e (ella salute nei luoghi di lavoro, quelle contenute nei Documenti di valutazione, formalmente trasmessigli ai sensi dell'art. 9, n. 3, ed ogni altra prescrizione in materia impartita all'Ente dal Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro).

3. Qualora una o più delle misure e prescrizioni di cui al n. 2 comportino interventi che ricadano, anche solo in parte, nelle attribuzioni di una Amministrazione competente, come definita all'art. 2, il Delegato per la sicurezza ne dà immediata e motivata comunicazione al Rappresentante legale dell'Ente di appartenenza, con espressa indicazione degli interventi da effettuare.

4. Il Rappresentante legale adotta ogni determinazione al riguardo, provvedendo a formulare richiesta motivata all'Amministrazione competente per l'effettuazione degli interventi di spettanza di quest'ultima ed impartendo ogni necessaria disposizione al Delegato per la sicurezza circa l'attuazione degli

Il ricorso e i documenti allegati sono presentati direttamente nella Segreteria dell'ULSA, o vengono inviati a mezzo posta.

Art. 11. A cura della Segreteria dell'ULSA il ricorso va annotato nell'apposito Registro Generale.

Art. 12. Eseguita la formalità di cui innanzi, il ricorso e i documenti sono subito inoltrati al Presidente del Collegio che, previa annotazione nel Registro Generale del Collegio stesso, fissa l'udienza, indica il relatore e dispone la trasmissione del ricorso e dei documenti all'Amministrazione. Tra la data fissata per l'udienza e quella di trasmissione del ricorso e dei documenti devono intercorrere almeno trenta giorni.

Art. 13. L'Amministrazione può presentare le sue deduzioni e le eventuali richieste istruttorie fino a dieci giorni prima dell'udienza. Le predette deduzioni, con i documenti allegati, vanno depositate in cinque copie di cui tre per i membri del Collegio, una per gli atti della controversia e una per la controparte. Quest'ultima ha facoltà di rispondere per iscritto, depositando cinque copie delle sue controdeduzioni, non oltre cinque giorni prima dell'udienza.

Art. 14. Nel caso il convenuto eccepisca l'incompetenza del Collegio perché non è Organismo o Ente gestito amministrativamente in modo diretto dalla Sede Apostolica, il Presidente sospende con ordinanza il giudizio e chiede al Presidente dell'ULSA di formulare istanza di certificazione alla Segreteria di Stato ai sensi dell'art. 2, 3° com[132]ma dello Statuto, allegando copia di tutti gli atti del procedimento. Dell'ordinanza viene data immediata notizia alle parti. A seguito della certificazione della Segreteria di Stato o il Collegio dichiara, con ordinanza presa in camera di consiglio, la sua incompetenza ovvero il Presidente fissa nuova udienza dandone comunicazione alle parti venti giorni prima.

Tutti i termini processuali sono sospesi dalla data del decreto di sospensione del giudizio a quella del decreto che fissa la nuova udienza.

Art. 15. Nell'udienza fissata il Collegio tenta nuovamente la conciliazione. Il tentativo può essere rinnovato fino alla pubblicazione della decisione.

Art. 16. Nel caso di esito positivo del tentativo di conciliazione previsto dall'art. 11, 5° comma sub d) il Collegio redige processo verbale osservando la normativa dell'art. 10, 9° comma dello Statuto. Il verbale ha efficacia di titolo esecutivo.

Art. 17. Se il tentativo di conciliazione ha esito negativo, il Collegio procede all'interrogatorio libero delle parti le cui risposte sono idonee a far sorgere presunzioni semplici. Il rifiuto a rendere detto interrogatorio costituisce comportamento valutabile dal Collegio ai fini della decisione.

Art. 18. Il Collegio può delegare uno dei suoi membri per l'assunzione dei mezzi di prova.

Art. 19. Nell'udienza di discussione le controversie vengono chiamate secondo l'ordine risultante dall'apposito ruolo su cui va presa anche breve nota delle conclusioni delle parti. Le parti possono presentare non oltre sette giorni prima dell'udienza brevi memorie illustrative.

Nella discussione orale le parti non possono riferire quanto già esposto per iscritto ma debbono limitarsi ad illustrare in tempi ragionevolmente brevi (e comunque non oltre i dieci minuti) le questioni più importanti della causa se non hanno presentato memoria scritta e, in quest'ultimo caso, ad esporre le osservazioni in ordine a quanto affermato dalla controparte nella memoria scritta.

Art. 20. Se l'entità del numero dei ricorsi pendenti non consenta di rispettare il termine di 120 giorni dalla data del ricorso, il Collegio dispone una congrua proroga rendendone edotte le parti.

Art. 21. Le decisioni del Collegio devono portare l'intestazione «Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica - Collegio di conciliazione e arbitrato» seguita dalla composizione del Collegio stesso (Presidente e membri), lo svolgimento del fatto, la motivazione in diritto, il dispositivo, la data della decisione stessa, le firme dei componenti il Collegio ed, infine, il bollo tondo così formato: al centro lo stemma apostolico; circonda [133] lo stemma la dicitura «Collegio di conciliazione e arbitrato» a sua volta racchiusa dalle seguenti parole «Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica».

Art. 22. Le decisioni del Collegio sono comunicate alle parti mediante raccomandata con avviso di ricevimento spedita attraverso le Poste Vaticane.

Art. 23. Le notificazioni di tutti gli atti relativi ai procedimenti di conciliazione e arbitrato sono effettuati a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 24. Ai fini della verifica della tempestività della presentazione degli atti delle parti interessate ad una controversia, inviati a mezzo posta, va tenuta presente la data di spedizione.

Art. 25. Sono abrogate le Norme di attuazione degli articoli 10 e 11 dello Statuto ULSA approvato dal Santo Padre Giovanni Paolo II con il Motu Proprio «Nel primo anniversario» del 1 gennaio 1989.

Città del Vaticano, 19 Marzo 1995.

+ Jan P. Card. Schotte, C.I.C.M.

Il Direttore Generale

Dott. Ing. Giò Maria Poles

* Documento [39], il Decreto CCXXXVII della Pontificia Commissione per lo S.C.V. del 11 luglio 1995, AAS Suppl. 66 (1995) 83-86, che promulgava il Regolamento della Commissione disciplinare dello S.C.V. è stato abrogato col seguente Decreto LIX del Presidente della Pontificia Commissione del 15 marzo 2008 che promulga il nuovo Regolamento del citato organo.

ed orari fissati dall'Ente medesimo, restando escluse le prestazioni riconducibili all'esercizio di funzioni di alta direzione.

2. Sono tenuti all'osservanza della presente legge tutti gli Enti aventi sede nel territorio dello Stato e negli immobili di cui all'art. 15 del Trattato del Laterano, ad eccezione degli Enti stabilmente preposti ad un Servizio esterno di pubblica utilità, ai quali si applica la disciplina di cui al n. 3, lett. b.

3. Ogni altro soggetto diverso da quelli di cui ai numeri che precedono, che presta opere o servizi nei luoghi di lavoro di cui al n. 1, è tenuto:

a) nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, all'osservanza della presente legge, senza pregiudizio degli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro dettate dall'ordinamento giuridico dello Stato di appartenenza;

b) nelle aree di cui all'art. 15 del Trattato del Laterano, all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro dettate dall'ordinamento giuridico dello Stato Italiano.

Art. 2. Amministrazione competente

1. Ai fini della presente legge, limitatamente ai casi in cui è chiamato ad agire in tale qualità, è denominato «Amministrazione competente» l'Ente al quale, con provvedimento normativo o amministrativo, è espressamente attribuita la competenza in ordine alla manutenzione di un immobile utilizzato quale sede di lavoro.

2. L'Amministrazione competente effettua ogni intervento che, ricadendo sotto la sua responsabilità, ai sensi del n. 1, sia necessario all'attuazione delle misure e prescrizioni di cui all'art. 4, n. 2. Dell'attuazione delle predette misure e prescrizioni è responsabile il Rappresentante legale dell'Amministrazione competente.[79]

3. All'Amministrazione competente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 3, 4 e 5.

4. L'Amministrazione competente collabora, se richiesta, con gli Enti interessati e con il Servizio per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro, alla formazione del Documento d'informazione e del Documento di valutazione (lei rischi che riguardano gli immobili di pertinenza; essa riceve copia dei Documenti stessi a tenore degli artt. 8 e 9.

Art. 3. Rappresentante legale

1. Ferma restando la responsabilità delle Amministrazioni competenti, in via generale, alla manutenzione degli immobili che costituiscono sede di lavoro, di cui all'art. 2, il Rappresentante legale di ciascun Ente è tenuto a prestare, anche per il tramite dei Delegati per la sicurezza, di cui ai nn. 2 e 3, con delega parziale o integrale ai medesimi attribuita, la tutela in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nei confronti dei lavoratori comunque riferibili all'Ente stesso, in conformità alle previsioni del Documento di valutazione dei rischi, di cui

§ 2. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

* **Documento [48 bis]** inserire nuovo documento in materia non regolamentata precedentemente

Presidente del Governatorato dello S.C.V
Legge n. LIV sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei
luoghi di lavoro
10 dicembre 2007
AAS Suppl. 78 (2007) 77-88

IL PRESIDENTE DEL GOVERNATORATO
DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

Vista la legge fondamentale dello Stato (Iella Città del Vaticano 26 novembre 2000;

Vista la legge sulle fonti del diritto 7 giugno 1929, N. II;

Vista la legge sul governo dello Stato della Città del Vaticano 16 luglio 2002, N. CCCLXXXIV;

Considerata la necessità di tutelare con disciplina organica la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

Ha ordinato ed ordina quanto appresso, da osservarsi come legge dello Stato:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Ambito di applicazione

1. La presente legge è posta a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e per le attività come di seguito definiti:[78]

a) « lavoratori »: tutte le persone fisiche che svolgono attività di lavoro alle dipendenze di uno degli Enti di cui al n. 2 o degli altri soggetti di cui al n. 3. Ai soli fini della presente legge, sono definiti « lavoratori » anche i tirocinanti, i volontari e chiunque a qualsiasi titolo svolga comunque attività, anche solo occasionale, secondo le direttive degli Enti predetti;

b) « luoghi di lavoro »: tutti gli spazi pubblici frequentati dai lavoratori a motivo della propria attività, nel territorio dello Stato della Città del Vaticano e, con i limiti derivanti dalla loro specifica condizione giuridica, nelle aree di cui all'art. 15 del Trattato del Laterano;

c) « attività »: tutte le prestazioni lavorative effettuate con vincolo gerarchico diretto nei confronti dell'Ente di appartenenza e secondo modalità operative

Presidente della Pontificia Commissione per lo S.C.V.
Decreto n. LIX con il quale è promulgato il Regolamento della Commissione
disciplinare dello Stato della Città del Vaticano.
15 marzo 2008
AAS Suppl. 79 (2008) 13-17

IL PRESIDENTE DELLA PONTIFICIA COMMISSIONE
PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

Vista la Legge fondamentale 26 novembre 2000;

Vista la Legge sul governo dello Stato della Città del Vaticano 16 luglio 2002, n. CCCLXXXIV;

Visto l'art. 10, comma 11, dello *Statuto definitivo dell'Ufficio dei Lavoro della Sede Apostolica*, promulgato con la Lettera Apostolica in forma di "Motu Proprio" *La sollecitudine*, del 30 settembre 1994;

Visto il *Regolamento generale per il personale dello Stato della Città del Vaticano*, promulgato con il decreto del 3 maggio 1995, n. CCXXXI; [14]

Vista l'ordinanza relativa alla determinazione di competenze del Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, del Segretario Generale e del Vice Segretario Generale del Governatorato 22 febbraio 2001, n. CCCXLVII;

ha promulgato il seguente

DECRETO

Art. 1. È promulgato il *Regolamento della Commissione disciplinare dello Stato della Città del Vaticano* secondo il testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Con l'entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano 11 luglio 1995, n. CCXXXVII, con l'annesso *Regolamento della Commissione disciplinare dello Stato della Città del Vaticano*.

Art. 3. Il presente decreto entrerà in vigore il 1° maggio 2008.

L'originale del presente decreto e dell'annesso Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano e il testo corrispondente sarà pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Città del Vaticano, quindici marzo duemilaotto.
Giovanni Card. Lajolo, *Presidente* [15]

ALLEGATO
Regolamento della Commissione disciplinare
dello Stato della Città del Vaticano

Art. 1. § 1. La Commissione disciplinare dello Stato della Città del Vaticano, di cui al *Regolamento generale per il personale dello Stato della Città del Vaticano* ed alla Legge sul governo dello Stato della Città del Vaticano 16 luglio 2002, n. CCCLXXXIV, esamina tutte le questioni riguardanti la condotta dei dipendenti dello Stato della Città del Vaticano ad essa deferite. Le sanzioni disciplinari deliberate dalla Commissione disciplinare sono applicate dal Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

§ 2. Sono escluse dalla competenza della Commissione disciplinare le fattispecie per le quali il *Regolamento generale per il personale dello Stato della Città del Vaticano* non richiede accertamento e valutazione dei fatti.

§ 3. La Commissione disciplinare agisce per disposizione del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, comunicata per iscritto dal Segretario Generale.

§ 4. La Commissione disciplinare, presieduta ordinariamente da un Giudice della Rota Romana, è composta da un Consigliere dello Stato della Città del Vaticano esperto in materie giuridiche, da un dipendente di ruolo e da un membro estraneo all'Amministrazione, tutti di nomina del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Inoltre, ne fa parte di diritto il Capo dell'Ufficio Giuridico.

§ 5. Le funzioni di segretario della Commissione disciplinare sono espletate da un impiegato dell'Ufficio Giuridico, designato dal Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

§ 6. La Commissione disciplinare dura in carica un triennio.

Art. 2. Perché la Commissione disciplinare agisca validamente devono essere convocati tutti i componenti e dev'essere presente la maggioranza assoluta dei medesimi. [16]

Art. 3. § 1. Il Presidente della Commissione disciplinare, ricevuti gli atti dal Segretario Generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, ove ne ravvisi la necessità, provvede a disporre il completamento delle indagini, anche con l'eventuale audizione del Superiore, del dipendente medesimo, nonché di terzi presumibilmente a conoscenza di fatti rilevanti.

Il dipendente può chiedere di essere sentito dalla Commissione, che provvederà a ciò tramite il Presidente o un altro suo componente, a ciò delegato dal medesimo.

Agli interrogatori assiste il segretario della Commissione disciplinare, che dovrà provvedere a redigerne verbale.

§ 2. In ogni fase del procedimento il dipendente può farsi assistere da persona di sua fiducia, scelta nell'ambito dei dipendenti o dei pensionati dello Stato della Città del Vaticano.

§ 3. Alla fine dell'interrogatorio, il verbale dev'essere letto e sottoscritto dall'interrogato, dal/dai componente/i della Commissione che ha/hanno provveduto all'interrogatorio e dal segretario.

Ciascuno dei presenti ha facoltà di chiedere che il testo del verbale, prima di essere approvato e sottoscritto, sia integrato, corretto e rettificato.

§ 4. Qualora, nell'espletamento della sua attività, la Commissione disciplinare venisse a conoscenza di questioni disciplinarmente rilevanti non ad essa deferite in base all'art. I, § 1, il Presidente ne darà comunicazione al Presidente del Governatorato per i provvedimenti del caso.

Art. 4. Ove nel corso del procedimento se ne ravvisasse la necessità, il Presidente della Commissione disciplinare potrà richiedere alle Strutture operative del Governatorato, ed a terzi, informazioni e documenti inerenti la questione in esame.

Art. 5. § 1. A conclusione dell'istruttoria, il Presidente della Commissione disciplinare comunica per iscritto al dipendente sottoposto a procedimento disciplinare tutti gli addebiti mossigli, nella loro specificità.

Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il dipendente può prendere visione degli atti e fornire le proprie eventuali discolpe.[17]

§ 2. Il Presidente della Commissione disciplinare trasmette copia degli atti a tutti i componenti, incaricando uno di loro di fare da relatore, e indice una riunione, per esaminare collegialmente la questione.

§ 3. La Commissione delibera a maggioranza dei componenti presenti circa l'irrogazione delle sanzioni disciplinari rientranti nella sua competenza secondo il *Regolamento generale per il personale dello Stato della Città del Vaticano*.

§ 4. Della riunione dev'essere redatto verbale contenente la delibera assunta dalla Commissione; esso dev'essere approvato e sottoscritto dal Presidente, dagli altri componenti presenti e dal segretario.

Art. 6. Entro sette giorni, il segretario trasmette al Presidente del Governatorato copia del verbale contenente la delibera della Commissione disciplinare.

Il Presidente del Governatorato provvede ad applicare, secondo le modalità fissate nel *Regolamento generale per il personale dello Stato della Città del Vaticano*, la sanzione eventualmente deliberata dalla Commissione.

Art.7. § 1. Contro il provvedimento del Presidente del Governatorato, emesso in applicazione della delibera della Commissione disciplinare e con il quale è inflitta una sanzione disciplinare, è ammesso ricorso alla Corte di Appello dello Stato della Città del Vaticano.